



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26/2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 D. LGS.
N. 175/2016.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore 18:30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. FRIGERIO Adelio	X		8. VALERIO Claudio	X	
2. FRIGERIO Fausto	X		9. BOTTACIN Paola	X	
3. CARNINI Federico	X		10. INVERNIZZI Lanfranco	X	
4. DALLA FONTANA Susanna		X	11. JALONGO Dino	X	
5. FUSI Riccardo		X			
6. SCAPOLO Luciano		X			
7. BERNASCONI Alessandro	X				
			Totale n.	8	3

Partecipa il Segretario Comunale avv. Gianpietro NATALINO.

Assume la presidenza il Sindaco Adelio FRIGERIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 175/2016;

Esaminata la deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la quale sono state approvate le Linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. 175/2016;

Visto dunque in particolare che l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in forza del quale entro il 30 settembre 2017 l'Amministrazione Comunale deve effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del precitato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate;

Atteso che il provvedimento di cui trattasi si sostanzia in una revisione straordinaria e costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 30/04/2015, con il quale, in forza del predetto comma 612, il Sindaco ha definito ed approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

Rilevato che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016,

Rilevato che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Rilevato che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*

- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

Considerato inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che nel rispetto della disciplina normativa di matrice europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

Rilevato inoltre che le società c.d. "*in house*" debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato dunque che il piano di razionalizzazione di cui trattasi, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;*

Ritenuto che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica debbano essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'intestato Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Ritenuto meritevole di considerazione il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato attuato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'intestato Ente;

Rilevato che dall'analisi della precitata normativa gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle Amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

Esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>) e che le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Lombardia della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Atteso che per agevolare anche la compilazione dell'applicativo partecipazioni, del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>), sezione revisione straordinaria, viene utilizzato, per ogni società partecipata, il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, il tutto allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'intestato Ente è stato istruito dall'Ufficio comunale all'uopo competente, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

Rilevato infine che le partecipazioni dirette detenute dall'ente in società ed in enti partecipati non superano la soglia di rilevanza di cui al principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e pertanto non si rende necessario procedere alla predisposizione e successiva approvazione del c.d. "bilancio consolidato" come da precitata normativa;

Rilevato che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispone il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali, eventualmente compiuti sino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;

Rilevato infine che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

Ravvisata infine la necessità di disporre l'aggregazione di società aventi le attività consentite di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 per le seguenti società:

- a) Società Colline Comasche srl fusione per incorporazione in Como Acqua srl;
- b) Alto Seveso s.r.l. fusione per incorporazione in Como Acqua s.r.l.
- c) Fusione omogenea diretta per incorporazione in CPT SPA della sua partecipata SPT Holding;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per attuare le aggregazioni delle predette società in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

Udita l'esposizione del Sindaco che cede la parola al Segretario Comunale per illustrare il contenuto della suesposta proposta di deliberazione;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D. Lgs. 267/00, sono stati richiesti, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Accertato altresì che ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione in merito alla presente deliberazione;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa secondo l'uso di Legge;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,

- 1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Luisago, alla data del 23 settembre 2016, procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto, accertate come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di allegare** altresì il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, utilizzato, per ogni società partecipata, al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- 3) **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Lombardia della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

- 4) **di prendere atto**, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 che le partecipazioni dirette detenute dall'ente in società ed in enti partecipati non superano la soglia di rilevanza di cui al principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e pertanto non si rende necessario procedere alla predisposizione e successiva approvazione del c.d. "bilancio consolidato" come da precisata normativa;
- 5) **di disporre**, come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale l'aggregazione di società aventi le attività consentite di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 per le seguenti società:
Società Colline Comasche srl fusione per incorporazione in Como Acqua srl;
Alto Seveso s.r.l. fusione per incorporazione in Como Acqua s.r.l.
Fusione omogenea diretta per incorporazione in CPT SPA della sua partecipata SPT Holding;
- 6) **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;
- 7) **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune;
- 8) **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, rispettando la rigida e formale tempistica imposta dal D.Lgs. 175/2016 in materia, con successiva e separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

Piazza Libertà – C.A.P. 22070

Tel. 031/880601 Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 26/2017 DEL 28/09/2017

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016.

Lo scrivente avv. Gianpietro Natalino - Segretario Comunale - in qualità di Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 31, comma 18, della Lg. n. 183/2011;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno;

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147**bis** del D. Lgs. n. 267/2000;

E S P R I M E

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 22/09/2017

Il Responsabile del Servizio
- Il Segretario Comunale -
F.to avv. Gianpietro Natalino

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Adelio Frigerio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale verrà affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 18/10/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 17/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì, 28/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianpietro Natalino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 17/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino
